



Comune di Fonte Nuova

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Ordinanza n. 11

del 19/04/2019

Oggetto: Centro di Raccolta temporaneo per deposito e trasferimento rifiuti urbani, conferiti in forma differenziata – proroga dell'efficacia dell'ordinanza n. 24 del 26/10/2018

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, e ss.mm.ii., che recepisce le Direttive 91/156/CEE e 2008/98/CE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/2/UE;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante “norme in materia ambientale” il centro di raccolta viene definito “*area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*”;

- l'art. 222 del D.Lgs 152/2016 stabilisce che: “*la pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare: a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico; b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti*”;

- in data 26/02/2016 Rep. n. 427 del 26/02/2016 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio di igiene urbana mediante raccolta differenziata dei r.s.u. con il sistema "porta a porta", unitamente alla gestione della realizzanda isola ecologica in Loc. Cerquetta, per la durata di anni cinque, rinnovabile per ulteriori due anni con l'ATI Soc. Paoletti Ecologia / Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T.

- il servizio è stato avviato con Verbale di Consegna del Servizio del 27/05/2016 prot. 9821 con decorrenza dal 01/06/2016 al 31/05/2021.

VISTO il Decreto 08/04/2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come modificato ed integrato dal D.M. 13/05/2009, avente ad oggetto: *"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche"*;

TENUTO CONTO che:

- si rende necessario limitare l'abbandono indiscriminato di rifiuti urbani anche pericolosi;
- al fine di tutelare la salute pubblica occorre con urgenza regolamentare ulteriormente i conferimenti di rifiuti urbani anche pericolosi che non vengono intercettati con il sistema "porta a porta";
- il sistema di raccolta differenziata "porta a porta" comporta necessariamente la presenza di centri comunali di raccolta in cui raggruppare temporaneamente i rifiuti e dove l'utenza possa conferire quelle tipologie di rifiuto non ricomprese con il sistema domiciliare, in orari prestabiliti;
- la disponibilità di un sito in cui gli utenti possano conferire i rifiuti ad "apporto volontario", consente la possibilità di aumentare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata;
- il Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti rappresenta un supporto necessario e funzionalmente complementare, al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;

RICHIAMATA

la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 24 del 26/10/2018 avente ad oggetto *"Centro di Raccolta temporaneo per deposito e trasferimento rifiuti urbani, conferiti in forma differenziata"* con la quale è stato ordinato alla ATI Soc. Paoletti Ecologia / Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. di gestire per n.6 mesi l'area sita nella loc. di Santa Lucia con accesso da Via Molise snc, quale area attrezzata e allestita per il conferimento dei rifiuti quali: Ingombranti CER 200307, RAEE pericolosi CER 2001123 e 200135, RAEE non pericolosi CER 200136, Potature CER 200201, Calcinacci CER 170904, come individuati nel punto 4.2 dell'All. I del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.



CONSIDERATO che:

il Comune di Fonte Nuova ha stipulato in data 08/04/2019 con numero di repertorio 450/2019 il contratto relativo ai *“Lavori per la realizzazione del Centro di raccolta rifiuti in modo differenziato, in via Salvatoreto, nel Comune di Fonte Nuova”* e che i suddetti lavori dovranno concludersi contrattualmente entro il mese di settembre 2019.

ATTESO CHE

ad oggi permangono tutte le situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, già esplicitate nella parte motivazionale della propria ordinanza n. 24 del 26/10/2018.

RITENUTO

necessario ed urgente, nelle more della realizzazione del Centro di Raccolta Rifiuti in Loc. Cerquetta, Via Salvatoreto, prorogare per ulteriori 4 mesi l'operatività del centro di raccolta temporaneo sito in loc. di Santa Lucia con accesso da Via Molise snc quale area presidiata ed allestita per il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, in modo da arginare l'indiscriminato abbandono degli stessi a tutela della salute e incolumità pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:

- l'art. 191, comma 1, il quale testualmente dispone *“...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.”*
- l'art. 191, comma 4, il quale testualmente dispone *“Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.”*

PRESO ATTO che la situazione in cui si trova l'Ente è riconducibile alla fattispecie innanzi indicata, in quanto la mancanza di un centro di raccolta rifiuti comunale e le suddette conseguenze sulla salute pubblica rappresentano gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con apposito provvedimento extra ordinem, quale è l'ordinanza contingibile ed urgente;



VISTO l'art. 50 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e successive integrazioni ed modificazioni;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate come parte integrante e sostanziale del presente atto:

DISPONE

la proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 24 del 26.10.2018, per la durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D.lgs n. 152/2006, con salvezza di revoca anticipata all'avvio della realizzanda isola ecologica in Loc. Cerquetta;

ORDINA

1. alla ATI Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T., con sede legale in Via L.F. Menabrea n. 1 - Firenze (FI), impresa mandataria, e società Paoletti Ecologia srl con sede legale in Via della Corona Boreale n. 115 - Fiumicino (RM), impresa mandante, in persona del Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. Dott. Fabrizio Frizzi, in *via temporanea ed urgente senza addebito di ulteriori costi per l'Ente*, onde evitare grave ed irreparabile pregiudizio alla salute pubblica e all'ambiente e nelle more della realizzazione del Centro di Raccolta Rifiuti in Via Salvatoreto, loc. Cerquetta, di gestire l'area sita nella loc. di Santa Lucia con accesso da Via Molise snc per ulteriori 4 mesi, quale area attrezzata e allestita per il conferimento dei rifiuti quali: Ingombranti CER 200307, RAEE pericolosi CER 2001123 e 200135, RAEE non pericolosi CER 200136, Potature CER 200201, Calcinacci CER 170904, come individuati nel punto 4.2 dell'All. I del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii. da parte delle utenze domestiche del Comune di Fonte Nuova, iscritti regolarmente al ruolo TARI;
2. alla ATI Soc. Paoletti Ecologia / Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. che in tale area sia garantito:

- lo stanziamento di idonei contenitori per il conferimento delle seguenti frazioni merceologiche: Ingombranti CER 200307, RAEE pericolosi CER 2001123 e 200135, RAEE non pericolosi CER 200136, Potature CER 200201, Calcinacci CER 170904, come previsto nel punto 4.2 dell'All. I del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei requisiti temporali riportati in tale D.M.;
- che i rifiuti pericolosi siano depositati all'interno dei contenitori chiusi;
- che i rifiuti liquidi siano depositati all'interno dei contenitori chiusi dotati di bacino di contenimento;
- che l'area sia allestita con segnaletica idonea all'individuazione della tipologia di rifiuti a cui ogni contenitore è destinato;
- la presenza di personale qualificato nella gestione delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti;



- la pulizia costante dell'area di sedime dei contenitori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- l'apertura all'utenza nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, mercoledì e giovedì dalle ore 13:00 alle 18:00 e sabato e dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
- il divieto assoluto agli utenti di conferire direttamente nei container o nei contenitori dedicati, in assenza di operatori della ATI Soc. Paoletti Ecologia/Cooplat;
- il divieto assoluto agli utenti di abbandonare i rifiuti al di fuori degli orari e dei giorni prestabiliti;

DISPONE ALTRESI'

- che la presente ordinanza abbia validità massima 4 mesi, a decorrere dalla notifica della presente alla ATI Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T., con sede legale in Via L.F. Menabrea n. 1 - Firenze (FI), impresa mandataria, e società Paoletti Ecologia srl con sede legale in Via della Corona Boreale n. 115 - Fiumicino (RM), impresa mandante, in persona del Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. Dott. Fabrizio Frizzi;
- che, per quanto non espressamente contemplato nella presente ordinanza, la ATI Soc. Paoletti Ecologia / Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T., si attenga alla vigente normativa di riferimento, anche in relazione ad eventuali pareri nulla osta e/o autorizzazioni preventive;
- che la presente ordinanza venga notificata per l'esecuzione:
 - all'ATI Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T., con sede legale in Via L.F. Menabrea n. 1 - Firenze (FI), impresa mandataria, e società Paoletti Ecologia srl con sede legale in Via della Corona Boreale n. 115 - Fiumicino (RM), impresa mandante, in persona del Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. Dott. Fabrizio Frizzi;
 - al Dirigente del Settore III – Servizio Ambiente a cui si demanda anche l'adozione di tutti gli atti consequenziali per rendere esecutiva la presente ordinanza;
 - al Segretario Comunale;
 - alla Prefettura di Roma;
 - alla Regione Lazio c/o Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Mentana;
 - al Comando di Polizia Locale – Sede;
- che la presente ordinanza venga comunicata, a norma dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 al:
 - Presidente del Consiglio dei Ministri – Roma;
 - Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare – Roma;
 - Ministro della Salute;
 - Ministro delle attività produttive;



- Al Presidente della Regione Lazio;
- che la presente ordinanza venga adeguatamente pubblicizzata attraverso l'affissione all'albo pretorio online e sul sito dell'Ente

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Fonte Nuova, 19/04/2019



Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Fonte Nuova

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti

Ufficio Ambiente, via Machiavelli 1 tel. 06.905522455 – 459 - 465

Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art.8 della legge 7 agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Dirigente del servizio Ambiente, Arch. Fulvio Elio Bernardo

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento

A norma dell'articolo 3, comma4, della legge 7 agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per accesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al capo dello stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____, messo di notificazione del Comune di Fonte Nuova, dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune, copia della presente Ordinanza dal/...../2019 al/...../2019.

TE-NUOVA
Com. Capitale